

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.1.2007
C(2007)59

DA NON DIMENTICARE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Del 17.1.2007

che constata come il rimborso dei dazi all'importazione sia giustificato in un caso particolare

(Il testo in lingua danese è l'unico facente fede)

(Richiesta presentata dal Regno di Danimarca)

(Dossier REM 03/06)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Del 17.1.2007

che constata come il rimborso dei dazi all'importazione sia giustificato in un caso particolare

(Il testo in lingua danese è l'unico facente fede)

(Richiesta presentata dal Regno di Danimarca)

(Dossier REM 03/06)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice

dogane comunitario¹, modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006²,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa determinate

disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio³, modificato dal

regolamento (CE) n. 1875/2006⁴, e segnatamente l'articolo 907,

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1

² GU L 363 del 20.12.2006, p. 1

³ GU L 253 del 11.10.1993, p. 1

⁴ GU L 360 del 19.12.2006, p. 64

FR 3 FR

Considerando quanto segue:

- (1) Tramite lettera del 21 aprile 2006, ricevuta dalla Commissione il 24 aprile 2006, le Regno di Danimarca ha chiesto alla Commissione di decidere, in virtù dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, se è giustificato concedere il rimborso dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Uno spedizioniere doganale danese, nel prosieguo "l'interessato", ha dichiarato, per l'immissione in libera pratica, pesci in provenienza dalla Norvegia, fra il 14 settembre e il 1° dicembre 2001. Gli importatori erano stabiliti in Stati membri diversi. Le dichiarazioni erano presentate per conto di un esportatore norvegese (contratto DDP).
- (3) L'importazione nella Comunità di pesci originari della Norvegia beneficiava, all'epoca dei fatti, di un regime preferenziale nell'ambito del protocollo 9 de l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) stabilito dalla Decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo fra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica. Pertanto, in conformità con le disposizioni del protocollo n. 4 all'accordo SEE citato, qualora il pesce originario della Norvegia fosse stato scortato da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (nel prosieguo « certificato EUR.1 ») o da una dichiarazione d'origine su fattura (nel prosieguo «dichiarazione sur fattura»), il trattamento tariffario preferenziale poteva essere concesso al momento dell'immissione in libera pratica.
- (4) Nella fattispecie, l'interessato ha presentato, a sostegno delle sue dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, delle dichiarazioni su fattura redatte da un esportatore abilitato norvegese, in base alle quali le merci avevano l'origine preferenziale SEE. Le autorità doganali danesi hanno accettato tali dichiarazioni e concesso il beneficio del trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Fra il 5 febbraio e il 25 ottobre 2002, le autorità doganali norvegesi hanno eseguito un controllo delle dichiarazioni su fattura emesse dall'esportatore in questione nel 2000 e nel 2001. In base al controllo dei subappaltatori dell'esportatore,

4

le autorità doganali norvegesi hanno invalidato le dichiarazioni su fattura emesse dall'esportatore per le dieci spedizioni di cui al presente dossier, in quanto i subappaltatori non erano in grado di provare l'origine delle merci, ed informato successivamente le competenti autorità danesi.

- (6) Le autorità doganali danesi hanno quindi constatato che le merci in questione non potevano beneficiare del trattamento tariffario preferenziale e hanno recuperato a posteriori i dazi all'importazione, per un importo di XXXX DKK, somma il cui rimborso è richiesto nel presente caso.
- (7) A corredo della domanda presentata dalle autorità danesi, l'interessato, in applicazione dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver potuto prendere conoscenza del dossier spedito dalle autorità danesi alla Commissione e di non avere niente da aggiungere.
- (8) In conformità con le disposizioni dell'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo d'esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 20 dicembre 2006 in seno al Comitato Codice Doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare il dossier.
- (9) In conformità con l'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, è possibile procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi à l'importazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238 del suddetto regolamento che risultano da circostanze che non implicino frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato.
- (10) Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare viene stabilita quando dalle circostanze specifiche emerge che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che in assenza di tali circostanze, non avrebbe subito il danno legato alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.
- (11) Nella fattispecie, la concessione del trattamento tariffario preferenziale per le importazioni in questione era soggetta alla presentazione di certificati EUR.1 o di dichiarazioni su fattura.

(12) Come già precisato, per le dichiarazioni su fattura relative all'obbligazione doganale che ammonta a XXXX DKK, l'esportatore norvegese non è stato in grado di provare l'origine della merce.

(13) La fiducia nella validità di tali dichiarazioni non è di regola protetta, dato che questo elemento si basa sul rischio commerciale dell'importatore e, quindi, sulla responsabilità del debitore.

(14) Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la fiducia legittima di un operatore è degna di tutela solo se sono le stesse autorità competenti all'origine di tale fiducia.

(15) Nella fattispecie, l'esportatore ha dichiarato sulle fatture che le merci in esse designate soddisfacevano le condizioni per la presentazione di tali dichiarazioni su fattura.

(16) Tuttavia, come emerge dalla sentenza del Tribunale di prima istanza nelle cause *Kaufring e.a./Commissione* del 10 maggio 2001, il fatto che le competenti autorità norvegesi avrebbero potuto essere indotte in errore dall'esportatore non permette, di per sé, di escludere che le circostanze del caso possano rappresentare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(17) Ad ogni modo, il semplice fatto che l'esportatore abbia confermato sulle fatture che le condizioni per la presentazioni delle fatture stesse fossero state soddisfatte non costituisce, di per sé, una prova che le autorità competenti norvegesi siano state indotte in errore. È infatti opportuno verificare se l'esportatore ha fatto tali dichiarazioni fidandosi del fatto che le autorità competenti conoscessero tutti i dati concreti necessari all'applicazione della normative e se, malgrado tale conoscenza, dette autorità non hanno sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda queste dichiarazioni.

(18) Occorre anche constatare che nella fattispecie, determinati errori sono riconducibili alle competenti autorità norvegesi; ammanchi che rappresenterebbero una situazione particolare secondo l'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(19) Si osservi che alcuni elementi sono tali da dimostrare che il controllo da parte delle autorità norvegesi delle esportazioni di pesce effettuate dall'esportatore in questione e aventi come destinazione la Comunità, è stato, nel periodo interessato, insufficiente.

(20) In particolare, l'esportatore abilitato in questione non era sufficientemente informato riguardo al tipo di documenti giustificativi da conservare per il controllo a posteriori dell'origine delle merci.

(21) In questo contesto, l'assenza di controllo da parte delle autorità norvegesi sull'esportatore abilitato in questione, e per più anni, ha contribuito a far perdurare le circostanze che sono all'origine delle irregolarità constatate.

(22) Da quanto precede emerge che le autorità locali norvegesi hanno mancato ai loro obblighi per quanto attiene al controllo delle esportazioni di pesce effettuate dall'esportatore in questione e aventi come destinazione la Comunità. Il fatto che la gestione delle autorità norvegesi, a livello locale, del sistema di certificazione di cui beneficiava il fornitore dell'interessato, abbia mostrato delle lacune, pur non costituendo un errore attivo ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del già citato regolamento (CEE) n. 2913/92, deve quindi essere considerato una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del medesimo regolamento, e questo soprattutto alla luce della sentenza del Tribunale di prima istanza nelle suddette cause Kaufring e.a./Commissione del 10 maggio 2001.

(23) Da quanto precede, emerge che le circostanze della fattispecie sono tali da costituire una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(24) Per quanto riguarda la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, occorre notare come gli importatori non sono stati in alcun modo informati degli errori delle autorità norvegesi, né avvertiti dei rischi potenziali cui andavano incontro importando pesci di provenienza norvegese.

(25) Emerge inoltre dagli elementi del dossier trasmesso alla Commissione il 21 aprile 2006 che l'interessato non ha commesso frode né manifesta negligenza.

(26) Risulta pertanto giustificato procedere, nella fattispecie, al rimborso dei dazi à l'importazione.

(27) L'articolo 908 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando la situazione esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio dell'ammontare dei dazi in questione, autorizza la Commissione a precisare le condizioni in cui gli Stati membri possono rimborsare o sgravare i dazi nei casi in cui si presentino elementi di fatto e di diritto comparabili.

(28) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in oggetto le richieste di rimborso o di sgravio presentate nei termini legali, riguardanti operazioni d'importazione per cui sono state redatte dichiarazioni di immissione in libera pratica dagli importatori stessi o dai loro rappresentanti, con dichiarazioni su fattura emesse da esportatori abilitati, fino al massimo al 2 aprile 2002, data in cui è stato posto rimedio errori constatati. Il comportamento degli interessati non dovrà implicare frode né manifesta negligenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rimborso dei dazi à l'importazione che ammonta a XXXX DKK (XXXX EUR), oggetto della richiesta del Regno di Danimarca in data 21 aprile 2006 è giustificato.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente Decisione.

Fatto a Bruxelles, li 17.1.2007

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione